



Istituto Istruzione Superiore Statale "S. Caterina da Siena-Amendola"

Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23

Settori: Economico – Tecnologico – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera



Istituto d'Istruzione Superiore Statale
"S. Caterina da Siena-Amendola"
Via Lazzarelli - Salerno
Prot. 0005533 del 22/09/2021
07 (Uscita)

**A tutto il personale scolastico
A tutti i soggetti che svolgono attività con
alunni e personale del nostro istituto
ATTI**

Oggetto: Precisazioni sul trattamento dei dati personali

Con la presente si ricorda alla SV che è **violazione della normativa sul trattamento dei dati personali** chiedere informazioni relative allo stato vaccinale di alunni, personale e di altri soggetti in generale anche esterni all'istituzione.

Solo i soggetti delegati dal Dirigente Scolastico, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 1 comma 2 D.L. 122 del 10 settembre 2021), sono autorizzati a verificare la validità del Green Pass.

È altresì importante ricordare che tutti i dati idonei a rivelare lo stato di salute rientrano tra i dati sensibili e devono essere trattati solo dal personale incaricato esplicitamente dal Dirigente Scolastico e ne i casi previsti.

Per le infezioni da Covid-19 l'unico soggetto delegato dal DS al trattamento dei dati personali (di alunni e personale) è il referente Covid ed il personale amministrativo all'uopo incaricato, che è chiamato a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR Reg 679/2016 – D.lgs 196/2003 e s.m.i) e del segreto d'ufficio.

Secondo quanto disposto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, del 21 agosto 2020 I COMPITI DEL REFERENTE E SOSTITUTO COVID-19 sono:

- promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente
- ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato Covid-19, e trasmetterle al Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente competente
- deve comunicare al DdP (dipartimento di prevenzione) se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti
- concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di base, la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità (malattie croniche pregresse, disabilità che non consentano l'utilizzo di mascherine, etc.), nel rispetto della privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di Covid-19.

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle "finalità di rilevante interesse pubblico" che si intendono perseguire.

Trattamento dati personali relativi allo Stato di salute

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l'adozione di specifiche misure di sostegno per gli alunni disabili o con disturbi di apprendimento; per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero a favore degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

Temi in classe (o altra tipologia di compito)

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

Violazione della privacy

Si ricorda che è «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

In caso di violazione della privacy - come ad esempio la diffusione sul sito internet della scuola dei dati personali in assenza di una idonea base normativa, oppure il trattamento dei dati senza aver ricevuto una adeguata informativa o senza aver espresso uno specifico e libero consenso, o senza avere avuto da parte del titolare del trattamento una esplicita autorizzazione a trattare quei particolari tipi di dati.

I trasgressori possono incorre nelle sanzioni amministrative, civili e penali previste dal GDPR Reg 679/2016 e dal Codice privacy D.lgs 196/2003 e s.m.i nonché da ogni altra norma vigente.

Si raccomanda a tutto il personale una buona lettura del vademecum “La scuola prova di privacy” pubblicato sul sito web del nostro istituto, e di tenersi costantemente aggiornati rispetto a quanto viene pubblicato sullo stesso sito sia in albo pretorio online che nella sezione privacy-nuovo GDPR.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.